

Capitolato speciale di polizza dell'assicurazione

***RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)***

Decorrenza ore 00.00 del 01/07/2023

Scadenza ore 24.00 del 31/12/2026

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Compagnia e/o Società: L'Impresa Assicuratrice.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Assicurato:

- Ente Contraente;
- Amministratori, Direttore generale, prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati del Contraente; le persone che, pur non essendo dipendenti del Contraente, svolgono a qualsiasi titolo attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso nell'ambito delle sue attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata od iniziativa promossa nell'ambito di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, comunque ed ovunque svolte ed in qualsiasi forma, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), lavoratori di pubblica utilità - ex art. 54 D.lgs 274/2000 e art. 2 DM (Giustizia) 26.03.2001, dipendenti di altra amministrazione a comando o con incarichi di supplenza od in avvalimento, volontari in genere, compresi i volontari del servizio di protezione civile, borsisti, stagisti, tirocinanti, servizio civile, inserimenti terapeutici e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate dal Contraente, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti. L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Polizza: Il contratto di assicurazione.

Premio: La somma dovuta alla Società.

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni: Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

Indennizzo/Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto: La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia: La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo: L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Appaltatore/Subappaltatore: La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui - nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro - il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza.

SEZIONE 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 Gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.3 – Regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo del fatturato annuo, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio.

A tale proposito si prevede che:

a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo del fatturato realizzato nell'esercizio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

Si conviene tra le parti che, nel caso di differenza passiva, l'eventuale conguaglio a favore del Contraente - al netto delle imposte - non potrà superare la misura del 10% del premio netto anticipato.

b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che muti significativamente l'andamento della gestione, inteso come tale da poter causare imprevedibile aggravamento del rischio o comunque manifesta eccessiva onerosità rispetto al premio, e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto di un indennizzo per tale sinistro, entrambe le parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.

Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa si obbliga ad inviare unitamente alla comunicazione di recesso una statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al successivo art. 1.10.

Art. 1.6 - Durata del contratto - Rescindibilità

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di **365** giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio, salvo in caso di recesso per sinistro.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, tramite raccomandata A.R. o PEC, a condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.

Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa si obbliga ad inviare unitamente alla comunicazione di recesso una statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al successivo art. 1.10.

Art. 1.7 - Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato

Fatto salvo quando previsto al successivo articolo 1.8 Gestione del sinistro, in caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

Art. 1.8 Gestione del sinistro

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i e ciò esclusivamente per i danni di importo presunto superiore alla franchigia contrattuale.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Per ciò che attiene i sinistri R.C.T. riguardanti esclusivamente i danni a cose di importo inferiore alla franchigia frontale si conviene che gli stessi verranno gestiti, istruiti e liquidati da parte del Contraente/Assicurato, nei limiti della franchigia fissa indicata in polizza.

Il Contraente/Assicurato provvederà pertanto alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili al Contraente stesso.

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo ed i danni a persone verranno gestite dalla Società, fermo restando l'obbligo del Contraente/Assicurato di rimborsare l'eventuale franchigia.

Nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se il danno a cose rientri o meno nella franchigia, il Contraente assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili al Contraente stesso. Qualora durante la trattazione, il danno a cose fosse valutato maggiore della franchigia come indicata in Polizza o il danneggiato dovesse avanzare richieste superiori a tale importo, il Contraente, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevato che l'entità del danno è superiore alla franchigia, provvederà a denunciare il sinistro alla Società corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum.

Il Contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, concordando con l'Assicuratore la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 1.10 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così composto:

- a) estremi controparte;
- b) data evento;
- c) data denuncia;
- d) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato);
- e) importo riservato;
- f) importo liquidato.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

In caso di mancato rispetto del termine di 15 (quindici) giorni per la trasmissione delle informazioni, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente una penale di importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo per i primi 5 giorni, elevato ad euro 10 per ogni giorno

di ritardo per i giorni successivi; il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti comunque dimostratisi collaborativi.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Art. 1.11 - Modalità per il recupero delle franchigie

Fatto salvo quando previsto al precedente articolo 1.8 Gestione del sinistro, la Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del danno al lordo delle eventuali franchigie contrattuali.

La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al precedente art. 1.10.

Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 1.13 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 1.14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.15 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 1.17 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

SEZIONE 2

***NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO***

Art. 2.1 - Descrizione del rischio

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall'esercizio delle proprie attività derivanti dai contratti di servizio stipulati con il Comune di Castiglione della Pescaia nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte ovunque ed in qualsiasi forma.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da soggetti con cui il Contraente instauri rapporti di collaborazione e/o accordi e/o convenzioni, ai quali il Contraente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

Art. 2.2 - Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al

precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

Art. 2.3 - Estensione territoriale

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

Art. 2.4 - Persone considerate "terzi"

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O.

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

Art. 2.5 Garanzie a titolo esemplificativo

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante dall'esecuzione/gestione delle seguenti attività svolte sul territorio del Comune di Castiglione della Pescaia:

- Manutenzioni aree verdi compreso, solo a titolo esemplificativo e non limitativo, lo sfalcio dell'erba, tosatura siepi e prati, taglio e abbattimento piante ad esclusione di quelle ad alto fusto. Detta attività sarà effettuata mediante l'utilizzo di attrezzature meccaniche, comunque azionate, tipo decespugliatori, tosasiepi, rasaerba, forbici, motoseghe, etc.;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di banchine stradali e laterali, delle vie o fosse e/o canali di scolo o scorrimento delle acque, compreso lo sfalcio dell'erba che sarà effettuata anche con l'ausilio di trattori e/o mezzi meccanici comunque azionati e muniti anche di trincia laterale e/o altri mezzi idonei. Detta operazione e garanzia viene estesa all'operato di addetti alla regimazione del traffico veicolare. Le operazioni e manutenzioni di cui sopra saranno svolte su tutte le strade del territorio del Castiglione della Pescaia compreso quelle vicinali e consortili;
- Gestione e conduzione Museo Civico Archeologico di Vetulonia, compresa l'attività di biglietteria, pulizia dei locali e manutenzione degli impianti tecnologici della struttura nonché servizio di guardiania all'area archeologica denominata 'Città';
- Gestione del Museo Multimediale Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia;
- Servizi di manutenzione interna ed esterna dei cimiteri posti sul territorio del Comune di Castiglione della Pescaia, compresa l'attività di pulizia e vigilanza degli stessi;
- Effettuazione di operazioni cimiteriali quali interventi di manutenzione su tombe e cappelle dei privati, inumazioni, tumulazioni, traslazioni, estumulazioni ordinarie e straordinarie ed esumazioni ordinarie e straordinarie. Piccoli lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria. Dette operazioni possono essere effettuate manualmente o con l'ausilio di piccoli escavatori e/o altre attrezzature e macchinari

idonei comunque azionati. Si intende esclusa l'attività di onoranze funebri, in quanto non svolta dall'Azienda;

- Gestione e manutenzione delle lampade votive site all'interno dei cimiteri siti sul territorio del Comune di Castiglione della Pescaia;
- Affissioni per conto dell'Amministrazione Comunale di manifesti pubblicitari/informativi nelle aree appositamente allestite dal Comune per tale scopo;
- Servizio interventi d'urgenza su chiamata da parte dei VV.UU. e del Responsabile del servizio di Protezione Civile del Comune di Castiglione della Pescaia al fine di mettere in sicurezza strade, ponti e/o pericoli in genere;
- Gestione e conduzione degli uffici IAT (Informazione Accettazione Turistica);
- Installazione e assistenza di segnaletica stradale verticale e orizzontale limitatamente alla manodopera dell'installazione stessa;
- Gestione, con proprio personale, dell'archivio esclusivamente del settore Gestione e Pianificazione Tecnica del Territorio (Ex ufficio Urbanistica) sito all'interno del Comune di Castiglione della Pescaia;
- Gestione parcheggi a pagamento e aree di sosta con operatore NON CUSTODITI;
- Svuotamento moneta incassi parcometri;
- Allestimento, servizio ed assistenza con montaggio e smontaggio di stand, gazebo e palchi adibiti a spettacoli, manifestazioni e intrattenimento in genere, nonché attività di supporto tecnico in caso di partecipazione a fiere/eventi, anche internazionali, con propri mezzi e personale su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- Gestione e conduzione di Darsena sita in Castiglione della Pescaia nel cui ambito operano le seguenti attività:
 - ormeggio e disormeggio e movimentazione imbarcazioni e/o natanti in genere all'interno della Darsena, compresa l'assistenza alle stesse sia in entrata che in uscita;
 - Servizio di vigilanza e guardianaggio;
 - servizio antincendio ed antinquinamento;
 - servizio di fornitura di energia elettrica e di acqua anche alle imbarcazioni e/o natanti in genere;
 - movimentazione e/o giacenza di natanti e/o imbarcazioni in genere, sia a terra che in acqua poste nell'ambito dell'area della Darsena;
 - pulizia banchine e dello specchio acqueo;
 - servizio di raccolta rifiuti;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed opere portuali;
 - servizio di illuminazione dell'area in concessione;
 - servizio di rimorchio imbarcazioni e/o natanti in genere in avaria nell'ambito dell'area della Darsena;
 - manutenzione e gestione anche subacquee di catenarie, boe e corpi morti;
 - servizio di rifornimento carburanti;
- Servizio vigilanza e controllo igiene urbana;
- Consegna farmaci a domicilio nelle Frazioni di Buriano e Vetulonia;
- Noleggio e/o locazione, anche a titolo gratuito, di n. 100 biciclette nel periodo legato alla stagione balneare;
- Servizio di pulizia di tutti i locali comunali adibiti ad uffici e servizi, altri ambienti di pubblica frequentazione ed i bagni pubblici, ubicati nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia (Capoluogo e Frazioni).

Tutte le operazioni sopraelencate potranno essere effettuate mediante l'uso di macchinari e/o attrezzature comunque azionate.

2.6 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari

Committenza veicoli, R.C. integrativa auto;

- b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Inquinamento accidentale**; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da incendio**;
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, Danni a cose in consegna o custodia**;
- g) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da cedimento o franamento del terreno**;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna al committente nonché cagionati da prodotti e cose in genere, lavorati, dopo la loro consegna a terzi;
L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- l) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
- m) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- q) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.

2.7 Franchigia frontale RCT

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta R.C.T. in base a quanto indicato all'art. 4 scoperti, franchigie, limiti di risarcimento salvo i casi in cui le norme che regolano l'assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore. Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie con le modalità indicate all'art. 1.11.

2.8 Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione che le spetta ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei confronti delle persone di cui l'Ente Contraente si avvale per lo svolgimento dell'attività.

SEZIONE 3

CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

3.1 Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.2 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia R.C.O. rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.3 Committenza veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

3.4 R.C. integrativa auto

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest'ultimo subito a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

3.5 Responsabilità civile personale

a) Rc personale dei prestatori di lavoro

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia R.C.T. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.

b) Rc personale degli amministratori

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di Consiglieri e Direttore generale nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate – in nome e per conto dell'Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.

3.6 Danni da incendio

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa. Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini / terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

3.7 Danni a veicoli sotto carico e scarico

Relativamente all'assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi.

3.8 Danni ai veicoli in parcheggio

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso.

3.9 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate

Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.10 Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sotto murature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.11 Danni da scavo e rinterro

L'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per danni causati da scavo, posa e rinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

3.12 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

3.13 Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori

L'assicurazione è operante per i danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori, con applicazione della franchigia e del limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.14 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione è operante per i danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, con applicazione della franchigia e del limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.15 Danni a condutture ed impianti sotterranei

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.16 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.

3.17 Danni a cose in consegna o custodia

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella.

3.18 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

3.19 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore

La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile che, ai sensi della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

3.20 Danni da errato trattamento dei dati personali

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi de D.Lgs n. 1096 del 30/06/2003 e s.m.i. per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

3.21 Danni da conduzione fabbricati.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà, gestione e/o conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, ove si svolgono le attività sopra descritte, compreso il fabbricato sito in Castiglione della Pescaia, S.P. del Padule.

3.22 Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

La presente garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.23 Danni da attività complementari

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi dipendenti, sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del DPR 30/6/1965 n. 1124) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti all'attività principale dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande;
- b) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- c) servizi di sorveglianza, anche armata;
- d) proprietà o uso di cani;
- e) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o dei cantieri;
- f) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio stands;
- g) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
- h) proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati da cibi e bevande distribuiti;
- i) utilizzazione di antenne radiotelevisive, recinzioni in genere, cancelli anche automatici, porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private,

- parcheggi (esclusa la custodia di veicoli), attrezzature sportiva e per giochi;
- j) svolgimento di operazioni inerenti a sponsorizzazioni, esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- k) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio delle attività descritte in polizza;
- l) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- m) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
- n) committenza dei rischi sopra elencati;
- o) circolazione e dall'uso di biciclette anche a pedalata assistita, purché utilizzate a scopi aziendali.

3.24 Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni scaturenti da spargimento d'acqua e/o rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi.

SEZIONE 4

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

4.1 Franchigia frontale

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia frontale assoluta di € **500,00** per sinistro, come indicato al successivo art. 4.2, salvo i casi in cui sia previsto un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore od inferiore.

4.2 Sotto-limiti di risarcimento, scoperti e franchigie

n.	condizione particolare	sco per to %	franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione (Euro)	massimo risarcimento (Euro)
2.2	Danno biologico (RCO)		2.500,00	massimali di polizza RCO
3.1	Malattie professionali (RCO)		Nessuna	massimali di polizza RCO
3.2	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi	10	2.500,00	300.000,00 per anno
3.6	Danni da incendio		vedasi franchigia frontale	125.000,00 per sinistro/anno (in eccesso ad eventuale clausola Ricorso Terzi pol. Incendio)
3.9	Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	10	2.500,00	50.000,00 per sinistro e anno
3.10	Danni da cedimento o franamento del terreno	10	2.500,00	50.000,00 per sinistro e anno
3.11	Danni da scavo e rinterro		vedasi franchigia frontale	250.000,00 per sinistro e anno
3.13	Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori		vedasi franchigia frontale	50.000,00 per sinistro e anno
3.14	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori		vedasi franchigia frontale	100.000,00 per sinistro e anno
3.15	Danni a condutture e impianti sotterranei		vedasi franchigia frontale	250.000,00 per sinistro e anno
3.17	Danni a cose in consegna o custodia		vedasi franchigia frontale	50.000,00 per sinistro e per anno
3.20	Danni da errato trattamento dei dati personali	10	2.500,00	250.000,00 per sinistro e per anno
3.22	Danni da inquinamento accidentale	10	2.500,00	250.000,00 per sinistro e anno
3.23	Danni da attività complementari		vedasi franchigia frontale	massimali di polizza RCT

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

Contraente: **CASTIGLIONE 2014 Azienda Speciale**
Via dei Drappieri, snc – **58043 Castiglione della Pescaia (GR)**
P.Iva: 01301290530

durata del contratto: **30 mesi**
effetto dal: **01/07/2023**
scadenza il: **ore 24.00 del 31/12/2026**
frazionamento: **Annuale**

Massimali assicurati

*Per ogni sinistro **Euro 3.000.000,00**, con il limite di:*

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

☐ **Euro 3.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà,

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

☐ **Euro 3.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento ricavi annui presunti pari a € 1.800.000.

La Società
